

**ESTRATTO RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO	AGEVOLAZIONE PREVISTA
<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p align="center"><b>LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA</b></p> <p><i>Utenze Domestiche:</i> superfici coperte con altezza inferiore ad 150 cm.</p>	<p>Non soggette alla tassa</p>
<p><i>Utenze non Domestiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</li> <li>- gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</li> <li>- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;</li> <li>- le superfici adibite all'allevamento degli animali;</li> <li>- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</li> <li>- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</li> <li>- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, selvicoltura, allevamento e le serre a terra;</li> <li>- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</li> <li>- aree impraticabili o intercluse da recinzione;</li> <li>- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</li> <li>- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</li> </ul>	<p>Non soggette alla tassa</p>

<p>- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</p> <p>- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;</p>	
<p>Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.</p>	<p>Non soggette alla tassa</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI –</b> <b>RIDUZIONI SPERFICIARIE</b></p>	<p><b>CATEGORIE DI ATTIVITA' % DI</b> <b>ABBATTIMENTO DELLA</b> <b>SUPERFICIE</b></p> <p>1 Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 30%</p> <p>2 Lavanderie a secco e tintorie non industriali, servizi di parrucchiera e servizi estetici 20%</p> <p>3 Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere 50%</p> <p>4 Caseifici e cantine vinicole e frantoi, industrie alimentari non metalliferi 40%</p> <p>5 Falegnamerie, industrie del legno e di prodotti in legno, fonderie, ceramiche e smalterie 50%</p> <p>6 Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche 50%</p> <p>7 Tipografie, stamperie e laboratori per incisione 50%</p> <p>8 Laboratori fotografici o eliografici 20%</p> <p>9 Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetriere 40%</p> <p>10 Industrie e laboratori tessili 30%</p> <p>11 Fabbricazione di prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali, lavorazione di minerali 50%</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI</b> <b>RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL D.LGS. n.</b> <b>152/2006 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire <b>al di fuori del servizio pubblico</b> i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e <b>NON sono tenute alla</b></p>

	<p><b>corresponsione della quota variabile della tassa.</b></p> <p>La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (Area Tributi) entro il termine del <b>30 giugno</b> di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.</p> <p>L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.</p> <p>Entro il <b>31 gennaio di ciascun anno</b> l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune e al Gestore, la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO</b> <b>IN MODO AUTONOMO</b></p>	<p>Per le utenze non domestiche che <b>hanno scelto di servirsi del gestore pubblico</b>, la <b>parte variabile della tariffa può essere ridotta</b>, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.</p> <p>La riduzione di cui al presente articolo non può superare il 75% della quota variabile e può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>DETERMINAZIONE DEL NUMERO</b> <b>DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE</b> <b>DOMESTICHE</b></p>	<p>Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6</p>

<p><b>Art 21 RIDUZIONE PER LE UTENE NON STABILMENTE ATTIVE</b></p>	<p>mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. La tariffa è ridotta di n. 1 componente e alla parte variabile. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, <b>per un periodo non inferiore all'anno</b>, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa né dalla parte variabile né dalla parte fissa della tariffa.</p>
<p><b>Art. 18 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</b></p>	<p><b>1.</b> La tassa è <b>ridotta</b>, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, <b>al 40%</b> per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione <b>non</b> spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.</p>
<p><b>Art. 19 ALTRE AGEVOLAZIONI</b></p>	<p>Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura nell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore al 25%, <b>hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo nella misura del 60%</b>. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta <b>entro il 31 gennaio dell'anno successivo</b> allegando alla medesima la documentazione ufficiale rilasciata dalla</p>

	<p>Turismatica-Regione dell'Umbria comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTI PRESSO ECOCOMPATTATORI</b></p>	<p>Sono previsti incentivi economici per gli intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso gli eco-compattatori installati sul territorio comunale.</p> <p>Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità dei rifiuti differenziati di plastica conferiti presso gli eco-compattatori al 31/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo.</p> <p>L'incentivo è definito nella misura di € <b>0,05 ogni bottiglia conferita</b> fino ad un quantitativo massimo di conferimento annuo per ogni intestatario TARI pari a N. 600 bottiglie.</p> <p>L'incentivo, massimo erogabile di euro 30,00, sarà erogato sotto forma contributo da erogarsi nell'anno successivo a quello del conferimento</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE</b></p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo non superi 183 giorni continuativi nel corso dell'anno solare;</li> <li>- le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.</li> </ul> <p>La tariffa è ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO</b></p>	<p>Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali accorda alle famiglie residenti, che versino in condizione di disagio sociale ed economico, una riduzione per il pagamento della TARI, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze. <b>La riduzione, pari al 50% della bolletta</b>, sarà concessa ai soggetti che hanno presentato apposita richiesta al Comune corredata dall'attestazione I.S.E.E.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <b>RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE</b></p>	<p>Le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino se in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti possono accedere ad <b>un'agevolazione annua del 20% sulla parte variabile della tariffa</b></p> <p>Chi sceglierà di smaltire la propria frazione organica attraverso il compostaggio non riceverà il contenitore della frazione organica ed avrà <b>lo sconto di € 50,00 sulla bolletta TARI</b> dell'anno successivo al ritiro del composter. Le variazioni verranno interamente contabilizzate nella bolletta successiva. Restano esclusi dal progetto i condomini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</b></p>	<p>Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</b></p>	<p>Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. <b>Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi</b> dalla data di ricevimento della richiesta</p>